

Prov. 196/15

REP. 5030

R.C.P. n. 2-3-4/2014



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Girolamo Lanzellotto Presidente
- dott.ssa Angelica Capotosto Giudice
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.12.2014, ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo promosso in data 13.01.2014, con ricorsi riuniti all'udienza del 14.01.2014, da:

- 1) SANGEMINI S.P.A. (di seguito, per brevità: "SANGEMINI"), con sede legale in San Gemini (TR), Via Tiberina n. 1 (P.I. 01226930558), in persona dell'amministratore unico, prof. ing. Roberto Rizzo, autorizzato ex art. 152 l.f. giusta delibera del 30.12.2013 (oggi SANGEMINI S.p.a. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore dott. Stefano Albrizio, nominato con atto del 28.07.2014);
- 2) SOCIETÀ PER AZIONI DELLE ACQUE DI SAN FRANCESCO - GOCCIA BLU (di seguito, per brevità: "SAN FRANCESCO"), con sede legale in Acquasparta (TR), Loc. San Nicolò n. 89/E (P.I. 00178740551), in persona dell'amministratore unico, prof. ing. Roberto Rizzo, autorizzato ex art. 152 l.f. giusta delibera del 30.12.2013 (oggi SOCIETÀ PER AZIONI DELLE ACQUE DI SAN FRANCESCO - GOCCIA BLU IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore dott. Stefano Albrizio, nominato con atto del 28.07.2014);
- 3) SANGEMINI FRUIT S.P.A. (di seguito, per brevità: "FRUIT"), con sede legale in San Gemini (TR), Via Tiberina n. 1 (P.I. 01223810555), in persona dell'amministratore unico, prof. ing. Roberto Rizzo, autorizzato ex art. 152 l.f. giusta delibera del 30.12.2013 (oggi SANGEMINI FRUIT S.p.a. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore dott. Stefano Albrizio, nominato con atto del 28.07.2014),

tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Auricchio, Stefano Bucci, Gabriele Arcuri e Luigi Romanzi ed elettivamente domiciliati in Terni, Piazza Solferino n. 2, giusta procura in calce alla memoria di costituzione ex art. 180, co. 2, l.f.

- ricorrenti

udita la relazione del Giudice delegato;

premessi che:

- con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 28.03.2013 e 22.04.2013, SANGEMINI e SAN FRANCESCO hanno proposto ricorso per concordato preventivo con riserva, ex art. 161, co. 6, l.f.;
- con distinti decreti in data 29.04.2013, il Tribunale ha fissato il termine del 26.07.2013 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f., contestualmente imponendo alle proponenti gli obblighi informativi di rito;
- con decreti del 29.07.2013, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., il Tribunale ha concesso alle società ricorrenti una proroga di 60 giorni, confermando gli obblighi informativi e successivamente statuendo con decreto del 12.08.2013, in ragione della dichiarata urgenza dei procedimenti, la non operatività della sospensione feriale dei termini processuali, con conseguente scadenza del termine in data 24.09.2013;



- con provvedimenti del 25.09.2013 il Tribunale, preso atto dell'interruzione delle trattative con il potenziale investitore Norda S.p.A., ha dichiarato non ulteriormente prorogabile il termine concesso e ha convocato le società debentrici in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 162, co. 2 e 3, l.f., per l'udienza del 04.11.2013, all'esito della quale ha dichiarato improcedibili le domande;
- in data 13.01.2014 le odierne ricorrenti (SANGEMINI, SAN FRANCESCO e FRUIT) hanno presentato una domanda "piena" per l'ammissione al concordato preventivo "con continuità" ex art. 186-bis l.f., assistito da transazione fiscale ex art. 182-ter l.f., allegando la documentazione di cui agli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, e 186-bis l.f.; la domanda è stata pubblicata, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese e comunicata al P.M. in sede;
- anche in ragione della pregressa pendenza di una istanza di fallimento (R.I.F. n.184/13), il Tribunale ha fissato in data 14.01.2014 l'udienza in camera di consiglio, al cui esito, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi, si è riservato di decidere;
- con decreto depositato in data 17.01.2014, ai sensi dell'art. 163 l.f., il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando Giudice delegato il dott. Claudio Baglioni (poi trasferitosi presso altro Tribunale nel corso della procedura, e dunque sostituito dal dott. Alessandro Nastri) e Commissari giudiziali i dott.ri Francesco Angeti, Leandro Campana e Patrizia Cianchini (per SANGEMINI), Paolo Cesarini (per SAN FRANCESCO) e Leonardo Proietti (per FRUIT), e ha fissato in data 06.03.2014 l'adunanza dei creditori;
- con decreto emesso in data 22.01.2014, l'adunanza dei creditori è stata anticipata al 03.03.2014;
- in data 19.02.2014 i Commissari giudiziali di SANGEMINI hanno depositato la propria relazione ex art. 172 l.f., dichiarando di non poter rendere il proprio parere sulla proposta concordataria in ragione del mancato raggiungimento, allo stato, dell'accordo ivi previsto con le rappresentanze sindacali (accordo cui era sospensivamente condizionata la proposta di affitto e poi di acquisto dell'azienda da parte di Norda S.p.a.), nonché della mancata consegna delle perizie di stima dei beni di proprietà della proponente da parte degli esperti nominati dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 172, co. 2, l.f., e hanno pertanto chiesto il rinvio dell'apertura delle operazioni di voto; analoga richiesta è stata formulata dai Commissari di SAN FRANCESCO e FRUIT, nelle rispettive relazioni ex art. 172 l.f. depositate in data 20.02.2014;
- all'udienza del 03.03.2014 il Giudice delegato, udite le relazioni dei Commissari giudiziali e preso atto delle predette circostanze (nonché dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo delle proponenti con le rappresentanze sindacali in data 01.03.2014), ha disposto il rinvio dell'adunanza dei creditori al 04.04.2014, assegnando alle società proponenti termine sino al 14.03.2014 per il deposito dei propri dati contabili aggiornati alla data di presentazione dei ricorsi;
- su istanza delle società proponenti, stante l'avvenuta stipulazione con Sangemini Acque S.p.a. in data 21.03.2014 (previa autorizzazione del Giudice delegato, ai sensi dell'art. 167, co. 2, l.f.) del contratto di affitto di azienda contemplato nella proposta concordataria, e considerata la necessità di concedere ai Commissari giudiziali un termine sufficiente per analizzare la nuova documentazione contabile depositata dalle stesse proponenti, con decreto del 26.03.2014 il Giudice delegato ha ulteriormente rinviato l'adunanza dei creditori al 28.04.2014;
- in data 26.03.2014 le società proponenti hanno depositato una modifica della proposta concordataria in adeguamento al disposto dell'art. 11, co. 3-*quater*, d.l. 145/2013, degradando al rango privilegiato o chirografario i crediti maturati nel corso della procedura di concordato "in bianco", precedentemente riconosciuti come prededucibili;
- in data 10.04.2014, a seguito dei rilievi formulati dall'INPS, che aveva lamentato un trattamento dei crediti erariali falcidiati deteriore rispetto ai crediti chirografari trattati più favorevolmente (sia pure esclusivamente sotto il profilo dei tempi di pagamento), SANGEMINI ha depositato una nota di rettifica della proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter l.f., fissando il termine per il pagamento dei suddetti crediti entro tre anni dall'omologazione del concordato;



- in data 15-16.04.2014, i Commissari giudiziali hanno depositato le rispettive relazioni ex art. 172 l.f., aggiornate in base alla modifica della proposta concordataria effettuata in data 26.03.2014, nonché alla nuova documentazione in atti e alla sopravvenuta stipulazione del contratto di affitto di azienda, esprimendo il proprio parere positivo sulla proposta concordataria;
- all'udienza del 28.04.2014 (nel corso della quale l'Agenzia delle Entrate ha depositato il proprio parere favorevole alla proposta di transazione fiscale) il Giudice delegato, preso atto che l'INPS in data 26.04.2014 aveva dichiarato di condizionare il proprio positivo sulla transazione fiscale con SANGEMINI alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria (sulla natura del voto condizionato, v. Cass. 21659/2011), e ritenuto di dover concedere alla società debitrice un termine idoneo all'ottenimento della suddetta garanzia, si è limitato a decidere ai fini del voto in merito ad alcune contestazioni di credito, ai sensi dell'art. 176 l.f., e ha rinviato l'apertura delle operazioni di voto all'udienza del 27.06.2014;
- con comunicazione del 23.05.2014 l'Agenzia delle Entrate ha revocato il proprio parere favorevole sulla transazione fiscale, lamentando una disparità di trattamento rispetto all'INPS nonché l'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, in violazione dell'art. 182-ter l.f.;
- in data 12.06.2014 SANGEMINI, premesso di aver ricevuto comunicazione della sentenza n. 263/2014 emessa in data 26.02.2014 dal Tribunale di Frosinone (la quale, in accoglimento del ricorso presentato da alcuni ex dipendenti di Acque e terme di Fiuggi S.p.a., aveva accertato il passaggio degli attori alle dipendenze di SANGEMINI a decorrere dal 01.01.2003, in conseguenza dell'affitto da parte di quest'ultima del ramo di azienda di cui erano parte e in forza dell'art. 2112 c.c., e dunque condannato SANGEMINI al pagamento di tutte le retribuzioni e contribuzioni a decorrere dalla medesima data, al netto di quelle *medio tempore* erogate in favore dei suddetti ex dipendenti), ha depositato un'integrazione alla relazione ex art. 161, co. 3, l.f., redatta dal prof. dott. Domenico Calenza, in cui si ribadiva la fattibilità del piano concordatario nonostante tale sentenza, anche in ragione dell'impegno assunto a suo tempo da Acque e terme di Fiuggi S.p.a. di tenere indenne SANGEMINI da qualsiasi onere o conseguenza pregiudizievole derivante dall'impugnazione del mancato trasferimento dei lavoratori nell'ambito del contratto di affitto intervenuto tra le parti; in data 18.06.2014 i Commissari giudiziali di SANGEMINI esprimevano il proprio parere sulla predetta integrazione alla relazione ex art. 161, co. 3, l.f., evidenziando, da un lato, la solvibilità di Acqua di Fiuggi S.p.a. per l'adempimento dell'obbligazione derivante dalla sentenza del Tribunale di Frosinone, in base all'accollo (non liberatorio) sottoscritto nel 2003, e dall'altro l'assenza di un fondo rischi idoneo a coprire l'eventuale adempimento di tale obbligazione da parte della società proponente;
- con nota del 23.06.2014, SANGEMINI ha relazionato in merito allo stato delle trattative con l'INPS in merito alla transazione fiscale proposta, e ha dato atto di aver adeguato la proposta di transazione ai rilievi dell'Agenzia delle Entrate, inviando a quest'ultima in data 18.06.2014 la relativa integrazione; ha comunicato, inoltre, la modifica della proposta concordataria mediante il trasferimento nel "fondo rischi" delle passività relative ai c.d. "oneri differiti" nei confronti dell'INPS e a presunte poste debitorie nei confronti di enti comunali, in ragione della contestazione circa la debenza di tali somme;
- all'udienza del 27.06.2014 il Giudice delegato, preso atto della modifica (*medio tempore* intervenuta) della disciplina della prededuzione mediante l'abrogazione dell'art. 11, comma 3-quater d.l. 145/2013 ad opera dell'art. 22, co. 7, d.l. 91/14, e stante la conseguente richiesta delle società proponenti, ha concesso a queste ultime termine sino all'11.07.2014 per l'adeguamento della proposta concordataria al sopravvenuto quadro normativo, e ha rinviato l'apertura delle operazioni di voto all'udienza del 19.09.2014;
- con memoria dell'11.07.2014 le società proponenti hanno modificato la proposta concordataria adeguandola alla predetta sopravvenienza normativa, prevedendo la copertura del conseguente incremento del fabbisogno concordatario mediante l'utilizzo di una parte delle somme accantonate



nel fondo rischi (fondo incrementato, invece, di € 50.000,00 a copertura dell'eventuale esborso derivante dalla sentenza n. 263/2014 del Tribunale di Frosinone; l'importo è stato reputato congruo dai Commissari giudiziali di SANGEMINI); in particolare, la percentuale di soddisfazione dei creditori inclusi nella "classe 2" della proposta SANGEMINI è stata ridotta al 6%, a fronte dell'originaria previsione del 10,5%;

- in data 24-25.07.2014 i Commissari giudiziali di SANGEMINI e di SAN FRANCESCO hanno depositato le integrazioni alle rispettive relazioni ex art. 172 l.f., aggiornando la propria analisi alla luce delle circostanze sopravvenute nel corso della procedura, e hanno ribadito il proprio parere positivo alla proposta concordataria;
- all'udienza del 19.09.2014 il Giudice delegato, definite (ai soli fini del voto) le ultime contestazioni di credito ai sensi dell'art. 176 l.f. e fatte illustrare dai Commissari giudiziali le proprie relazioni sulle proposte definitive del debitore (il quale ha dichiarato di recepire le ultime modifiche alla transazione fiscale suggerite dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS), ha dichiarato aperte le operazioni di voto; nell'ambito della votazione, l'INPS (in persona del direttore regionale, dott. Mastragostino) e l'Agenzia delle Entrate (in persona del direttore provinciale) hanno espresso parere favorevole alla transazione fiscale e previdenziale e voto favorevole alla proposta concordataria;
- all'esito dell'adunanza dei creditori, e atteso il decorso del termine previsto dall'art. 178, co. 4, l.f. per l'esaurimento delle operazioni di voto, con relazioni depositate in date 14.10.2014 e 20.10.2014 i Commissari giudiziali hanno attestato il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177, co. 1, l.f., riepilogandone i dati: per SANGEMINI è stata raggiunta una maggioranza favorevole complessiva del 66,74% dei crediti ammessi al voto (con una maggioranza favorevole del 100% nella classe 1, dell'80,24% nella classe 2, e del 61,26% nella classe 3); per SAN FRANCESCO una maggioranza favorevole dell'85,23%; per FRUIT una maggioranza favorevole del 100%;
- con decreto del 04.11.2014 il Tribunale, udita la relazione del Giudice delegato in ordine al raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177, co. 1, l.f., ha fissato l'udienza del 15.12.2014 per la comparizione delle parti e dei Commissari giudiziali in camera di consiglio, disponendo la pubblicazione del provvedimento a norma dell'art. 17 l.f. e la sua notificazione entro 15 giorni prima dell'udienza, a cura delle società debentrici, al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti;
- in data 01-04.12.2014 le società ricorrenti hanno iscritto a ruolo la causa di omologazione e con memoria del 04.12.2014 si sono costituite in giudizio, chiedendo l'omologazione del concordato preventivo;
- in data 04-05.12.2014 i Commissari giudiziali hanno depositato le proprie relazioni ai sensi dell'art. 180 l.f., esprimendo parere favorevole all'omologazione del concordato e non costituendosi nel giudizio di omologazione (si vedano, in proposito: Cass. 10632/07; Cass. 7152/92; Cass. 178/87);
- all'udienza del 15.12.2014 il collegio, verificata la regolarità e tempestività delle notificazioni ai creditori dissenzienti, si riservava di decidere;

ritenuto che, quanto alla regolarità della domanda:

- va confermato l'accertamento della competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di imprese la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass. 6686/2012 e Cass. 12557/2012, nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 15872/2013), è sita in San Gemini (per quanto concerne SANGEMINI e FRUIT) e in Acquasparta (per quanto riguarda SAN FRANCESCO), comuni compresi nel circondario del Tribunale adito;
- va confermato anche lo scrutinio sui presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditori commerciali (le cui imprese hanno ad oggetto le attività di produzione e commercializzazione delle acque minerali e di bevande a base di frutta), con profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato dall'art. 1, co. 2, l.f., non avendo avuto negli ultimi tre esercizi il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma;



- va inoltre confermata la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di crisi, da intendersi come inclusivo anche dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f., alla luce della documentazione allegata e di quanto dettagliatamente esposto dalle stesse società debtrici;
- la domanda risulta deliberata e sottoscritta ai sensi degli artt. 152 e 161, co. 4, l.f.;
- la produzione della documentazione di cui agli artt. 161, co. 2, e 186-bis, co. 2, l.f. risulta regolare e completa;
- la relazione redatta (e poi successivamente integrata) dal professionista incaricato dalle società debtrici, prof. dott. Domenico Calenza, appare coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'accertamento della veridicità dei dati contabili esposti dalla società proponente, oltre che formalmente completa.
- in primo luogo, il professionista ha dichiarato espressamente di possedere i requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), precisando di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e di non aver mai ricevuto alcun incarico professionale dalla società proponente (sulla necessità di tale dichiarazione, si veda, *ex multis*, Trib. Novara, 27 febbraio 2013);
- quanto alla veridicità dei dati aziendali, egli non si è limitato a dar conto della conformità tra i dati enunciati nella proposta e quelli risultanti dalla contabilità, ma ha attestato l'effettiva veridicità dei suddetti dati (come necessario ai fini dell'adeguatezza della relazione: v. Trib. Firenze, 9 febbraio 2012; Trib. Mantova, 28 maggio 2012; Trib. Benevento, 23 aprile 2013);
- quanto, poi, all'attestazione di fattibilità del piano concordatario, essa appare compiutamente motivata con riguardo alla stima dei presumibili valori e tempi di realizzo delle singole poste dell'attivo, avendo il professionista attestato: a) la realizzabilità delle operazioni di liquidazione dell'attivo concordatario nei tempi e nei modi ipotizzati dal piano, trattandosi di valori altamente probabili nell'*an*, prudenzialmente stimati nel *quantum*, ragionevolmente e coerentemente ipotizzati nel *quando*; b) la correttezza dell'identificazione e valorizzazione del passivo concordatario; c) la ragionevolezza della probabilità di adempimento delle obbligazioni previste dalla proposta nei tempi indicati nel piano. In particolare, l'attestatore ha condotto un'analisi delle previsioni economiche e finanziarie del *business plan* industriale di Sangemini Acque S.p.a. nel triennio 2014-2016 (si vedano le tabelle a pag. 209-210), affermandone l'adeguato livello di attendibilità, anche quanto a volumi produttivi, ricavi netti (sulla base della serie storica dei prezzi), costi, ammortamenti e *leasing*, concludendo che *"l'evoluzione prospettica dell'esposizione finanziaria e dei risultati intermedi appare compatibile con gli scenari industriali prospettati e con le ipotesi che sottendono alla formulazione della struttura finanziaria prospettica"*, che *"il piano è dotato di un adeguato margine di sicurezza"* e che sussistono *"le condizioni di ragionevolezza per cui l'acquirente sia in grado, mediante l'esecuzione del Piano in parola, di rispettare gli impegni previsti che consentono a Sangemini e alle sue controllate di procedere al progressivo rimborso dei debiti, alle scadenze previste secondo le previsioni contenute nelle rispettive proposte di concordato"*;
- il professionista ha inoltre attestato con adeguata motivazione, ai sensi dell'art. 186-bis, co. 2, lett. b), l.f., che la prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (v pag. 217-242). In particolare, egli ha evidenziato, quanto a SANGEMINI, che: a) le attività immateriali, e in primo luogo i marchi, non sembrano suscettibili di una proficua cessione autonoma rispetto al compendio aziendale in quanto risulta difficoltoso, se non impossibile, immaginare lo sfruttamento e la distribuzione commerciale delle acque minerali fuori dal contesto e dalla localizzazione specifica delle sorgenti che insistono sui terreni oggetto di concessione; b) le società controllate sono commercialmente e operativamente legate a SANGEMINI e, quindi, alla sua sorte circa eventuali condizioni di continuità aziendale; c) l'assenza delle risorse offerte dal soggetto acquirente e l'accollo delle passività privilegiate del ceto bancario condurrebbero alla soddisfazione dei creditori privilegiati per una percentuale ben lontana dal 100%, e la soddisfazione del debito chirografario sarebbe impossibile, così come non sarebbe possibile la



salvaguardia della continuità aziendale e delle opportunità occupazionali per 70 dipendenti; d) le spese in precedenza graverebbero in misura analoga anche in caso di concordato liquidatorio o di fallimento; e) i maggiori oneri a copertura del disavanzo che le società hanno previsto di sostenere nel periodo tra il deposito della domanda e l'efficacia del contratto di affitto dei compendi aziendali costituiscono un onere relativamente contenuto rispetto al minor grado di soddisfazione dei creditori che si determinerebbe in una prospettiva liquidatoria o fallimentare; f) la liquidazione degli *asset* relativi al magazzino e alle attrezzature dei compendi aziendali delle società ricorrenti risulterebbe estremamente difficile in una procedura liquidatoria o fallimentare, in quanto ad essi, per la maggior parte dei casi, può essere riconosciuto un valore solo nell'ipotesi di continuità per il soggetto acquirente. Quanto a SAN FRANCESCO, che: a) il valore economico dell'attivo operativo rettificato è inferiore al valore previsto per la cessione a Sangemini Acque S.p.a.; b) il magazzino materie prime, così come tutti gli elementi che costituiscono l'attivo operativo del perimetro aziendale trasferito, fuori da un contesto di continuità aziendale risulterebbero difficilmente liquidabili; c) nella valutazione di SAN FRANCESCO non è stata computata la valutazione del marchio "Amerino" in quanto essa commercializza quasi esclusivamente attraverso Sangemini e, pertanto, un'autonoma valutazione del marchio costituirebbe una duplicazione rispetto ai marchi valutati in capo alla controllante; d) la cessione del marchio in via autonoma rispetto al complesso aziendale operativo non troverebbe opportunità in ragione dell'impossibilità di commercializzare un'acqua minerale di altra provenienza con il marchio "Amerino". Quanto a FRUIT, che: a) il complesso operativo di FRUIT ha un valore solo ed esclusivamente in condizioni di continuità sul piano strategico per l'acquirente; b) il magazzino pezzi di ricambio non troverebbe alcuna fungibilità per un acquirente, se non nell'ambito dell'utilizzo dell'impianto, per cui ad esso è possibile riconoscere un mero valore d'uso; c) la liquidazione autonoma dell'impianto comporterebbe oneri di smontaggio e, peraltro, sarebbe oggettivamente pregiudicata dalla circostanza per cui esso risulta funzionalmente collegato all'impianto di *packaging* di SANGEMINI;

- la transazione fiscale proposta con il piano concordatario appare conforme ai principi dettati dall'art. 182-ter l.f.;

quanto alla proposta di concordato:

- in virtù dei rapporti tra le società proponenti (SAN FRANCESCO e FRUIT sono controllate al 100% da SANGEMINI, la quale, a sua volta, è controllata dalla società Vitae S.p.A., direttamente e tramite Sangemini Holding S.p.A.), è stata formulata una proposta unitaria sulla base di un unico piano concordatario, tenendo distinte le masse attive e passive delle singole società, e condizionando l'omologazione del concordato di ciascuna società del gruppo all'omologazione per tutte le altre società proponenti. Trattasi, dunque, di un "concordato di gruppo", da intendersi, più che come un unico concordato, alla stregua di un "fascio di procedimenti concordatari" che procedono parallelamente dal punto di vista della gestione (prova ne è la nomina di distinti Commissari giudiziali per ciascuna delle società proponenti), essendo affidati al medesimo Tribunale e al medesimo Giudice delegato, che assume contestualmente le varie determinazioni. Deve confermarsi, sotto questo profilo, l'ammissibilità della proposta in quanto: sussiste, per tutte le società proponenti, la competenza territoriale del Tribunale adito; ciascuna delle società proponenti ha un profilo dimensionale corrispondente a quello stabilito dall'art. 1, co. 2, l.f.; sussiste lo stato di crisi per ciascuna delle società debtrici; sono tenute distinte le singole masse attive e passive (App. Roma, 19 marzo 2013; Trib. Roma, 25 luglio 2012; Trib. Roma, 18 aprile 2013). Resta fermo che la verifica dell'avvenuta approvazione della proposta concordataria (sulla quale v. oltre) è stata effettuata calcolando autonomamente le maggioranze per ciascuna delle società proponenti;
- le società ricorrenti, con atto debitamente sottoscritto dall'amministratore unico a norma dell'art. 152, co. 1, l.f. (richiamato dall'art. 161, co. 4, l.f.), hanno proposto ai creditori un concordato "con continuità indiretta", da attuarsi mediante l'affitto (in corso di procedura) e la successiva cessione (dopo l'omologazione) dell'azienda in esercizio in favore di Sangemini Acque S.p.a. (newco di



proprietà di Norda Finanziaria S.p.a.) e la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

- nel dettaglio:
- 1) la proposta di SANGEMINI si fonda su un attivo complessivo (stando alla rettifica dei Commissari giudiziali) pari a € 17.660.590,97, oltre che sull'accollo da parte di Sangemini Acque S.p.a. dei debiti verso gli istituti di credito con prelazione ipotecaria (pari a € 6.884,216,00), a fronte di un passivo complessivo di € 110.151.652,30 (di cui € 1.550,159,91 in prededuzione; € 11.099.931,95 in privilegio; € 97.501.560,45 in chirografo; per le specifiche relative alle singole voci, si rinvia al prospetto allegato alla relazione ex art. 172 l.f. depositata dai Commissari giudiziali in data 24.07.2014). La proposta prevede: il pagamento integrale dei crediti prededucibili; la soddisfazione integrale dei crediti assistiti da privilegio generale ex art. 2751-bis c.c. e da privilegio speciale entro l'anno successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato; il pagamento integrale, mediante accollo liberatorio da parte di Sangemini Acque S.p.a., del credito ipotecario vantato dalle banche e del credito dei dipendenti per t.f.r. (fino a un massimo di € 1,5 per le tre società proponenti); la soddisfazione dei creditori chirografari diversi dagli istituti di credito nella percentuale del 10,5%; la soddisfazione dei crediti chirografari vantati dalle banche nella percentuale dello 0,1%; il pagamento integrale (con sanzioni e interessi chirografari al 30%), in base alla transazione fiscale stipulata ai sensi dell'art. 182-ter l.f., dei debiti verso gli istituti previdenziali; il pagamento parziale, a seguito delle rispettive transazioni concluse con i singoli creditori interessati, dei professionisti che hanno operato nella precedente procedura ex art. 182-bis l.f. e dei membri del collegio sindacale, per complessivi € 1.000.000,00 circa; la postergazione ex artt. 2497-quinquies e 2467 c.c. dei crediti per finanziamento soci (per € 1.721.287,00); la reciproca rinuncia/compensazione dei debiti verso società appartenenti al gruppo; la rinuncia/prescrizione dei crediti degli amministratori; la previsione che ogni eventuale esito positivo delle cause pendenti andrà ad incrementare la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari di Classe 2;
- la proposta concordataria prevede la suddivisione dei creditori ammessi al voto in 3 classi: Classe 1, creditori bancari ipotecari, soddisfatti mediante accollo liberatorio da parte di Sangemini Acque S.p.a. (da perfezionare entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione) e perciò ammessi al voto; Classe 2: creditori chirografari (prevalentemente fornitori) soddisfatti nella misura del 10,5% in un arco temporale di 2 anni, a decorrere dal secondo anno successivo al decreto di omologa (oltre eventuali eccedenze rispetto ai fondi stanziati); Classe 3: creditori bancari chirografari (con riferimento ai rapporti di finanziamento, scoperti di conto corrente e rapporti autoliquidanti esistenti alla data del 31.10.2013), soddisfatti in misura pari allo 0,1% in un arco temporale di 2 anni, a decorrere dal secondo anno successivo al decreto di omologa;
- i criteri di formazione delle classi appaiono corretti, ai sensi dell'art. 163, co. 1, l.f., anche con riferimento alla esclusione dal voto dei crediti postergati (v. art. 182-quater, co. 4, l.f.), alla previsione della moratoria di un anno dall'omologa per il pagamento dei creditori privilegiati, non ammessi al voto (v. art. 186-bis, co. 2, lett. c, l.f.) e all'ammissione al voto dei creditori bancari ipotecari soddisfatti mediante accollo liberatorio del debito da parte di Sangemini Acque S.p.a.;
- 2) la proposta di SAN FRANCESCO si fonda su un attivo complessivo (stando alla rettifica del Commissario giudiziale) pari a € 968.394,00, a fronte di un passivo complessivamente stimato in € 3.175.707,00 (di cui € 520.201,17 in prededuzione; € 219.740,58 in privilegio; € 2.435.765,25 in chirografo; per le specifiche relative alle singole voci, si rinvia al prospetto allegato alla relazione ex art. 172 l.f. depositata dal Commissario giudiziale in data 25.07.2014);
- la proposta prevede: il pagamento integrale dei crediti prededucibili; la soddisfazione integrale dei crediti assistiti da privilegio generale e da privilegio speciale, entro l'anno successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato; il pagamento integrale, mediante accollo liberatorio da parte di Sangemini Acque S.p.a., del credito ipotecario vantato dai dipendenti per t.f.r. (fino a un massimo di € 1,5 per le tre società proponenti); la soddisfazione dei creditori chirografari nella



percentuale del 15%, entro il 2016; il pagamento integrale dei debiti verso l'erario e gli istituti previdenziali; il pagamento parziale, a seguito delle rispettive transazioni concluse con i singoli interessati, dei membri del collegio sindacale; la reciproca rinuncia/compensazione dei debiti verso società appartenenti al gruppo; la rinuncia/prescrizione dei crediti degli amministratori;

- la proposta non prevede la suddivisione dei creditori in classi;
- 3) la proposta di FRUIT si fonda su un attivo complessivo (stando alla rettifica del Commissario giudiziale) pari a € 490.212,20, a fronte di un passivo complessivamente stimato in € 1.325.545,00 (di cui € 166.994,00 in prededuzione; € 276.360,00 in privilegio; € 881.191,00 in chirografo; per le specifiche relative alle singole voci, si rinvia alla relazione ex art. 172 l.f. depositata dal Commissario giudiziale in data 25.07.2014);
- la proposta prevede: il pagamento integrale dei crediti prededucibili, entro un anno il 31.12.2015; la soddisfazione integrale dei crediti assistiti da privilegio generale e da privilegio speciale, entro il 31.12.2015; il pagamento integrale, mediante accollo liberatorio da parte di Sangemini Acque S.p.a., del credito ipotecario vantato dai dipendenti per t.f.r. (fino a un massimo di € 1,5 per le tre società proponenti); la soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale del 20%, in tre rate di pari importo scadenti il 31.12.2015, il 30.06.2016 e il 31.12.2016; il pagamento parziale, a seguito delle rispettive transazioni concluse con i singoli interessati, dei membri del collegio sindacale; la reciproca rinuncia/compensazione dei debiti verso società appartenenti al gruppo; la rinuncia/prescrizione dei crediti degli amministratori;
- la proposta non prevede la suddivisione dei creditori in classi;
- le suddette proposte sono da ritenersi conformi alla previsione dell'art. 160 l.f., in quanto prevedono di realizzare, mediante la cessione dell'azienda in esercizio e la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa (con messa a disposizione dell'intero attivo, conformemente al principio enunciato dall'art. 2740 c.c.: v. Trib. Roma, 25 luglio 2012), il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e una soddisfazione percentuale dei creditori chirografari;

quanto al piano concordatario:

- le società proponenti prevedono di adempiere alla proposta procedendo, dopo aver proseguito l'attività di impresa sino al 31.03.2014 (data di decorrenza del contratto di affitto di azienda; in proposito, i Commissari giudiziali hanno evidenziato che il disavanzo di gestione delle singole società nel suddetto periodo è stato integralmente coperto dai rispettivi fondi appositamente creati, la cui capienza si è rivelata superiore alle perdite effettivamente subite: si veda, per i dettagli, quanto esposto dai Commissari nei rispettivi pareri ex art. 180, co. 2, l.f.) e aver dato in affitto le rispettive aziende a Sangemini Acque S.p.a., con contestuale stipulazione di un preliminare di cessione condizionato all'omologazione del concordato (il contratto, avente ad oggetto i siti produttivi e i magazzini delle tre società, nonché tutti i marchi e le concessioni e ogni diritto di proprietà industriale relativo ai complessi aziendali, oltre a un numero di dipendenti pari a 70 unità, è stato stipulato con Sangemini Acque S.p.a. in data 21.03.2014, previa autorizzazione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 167, co. 2, l.f., con effetto a far data dal 01.04.2014), verso un complessivo canone annuo di € 1.200.000,00 (di cui € 1.114.249,08 per l'azienda SANGEMINI; € 50.712,96 per l'azienda SAN FRANCESCO; € 35.037,96 per l'azienda FRUIT; i Commissari giudiziali, nelle proprie relazioni ex art. 180, co. 2, l.f., hanno dato atto che sinora gli importi pattuiti sono stati regolarmente pagati dalla società affittuaria), mediante la cessione delle aziende affittate verso un corrispettivo complessivo di € 15.617.323 (di cui € 14.667.320 per l'azienda SANGEMINI; € 550.000,00 per l'azienda SAN FRANCESCO; € 400.000,00 per l'azienda FRUIT; il tutto al netto di quanto pagato per i canoni di affitto, da imputarsi in conto prezzo) entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, con pagamento del predetto corrispettivo in parte in contanti (€ 6.050.000, di cui € 4.800.000 al perfezionamento della cessione ed € 1.250.000 in 24 rate mensili successive) e in parte con accollo liberatorio di debiti privilegiati bancari (per € 6.867.323). È inoltre prevista la dismissione, ad opera dell'organo amministrativo (ora, liquidatore;



v. *supra*) delle società concordatarie, dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa e dunque esclusi dalla cessione, da realizzare, quanto ai crediti, tra il 2014 ed il 2016 e, quanto agli immobili di proprietà di SANGEMINI e delle due società da essa controllate al 100% (Centro Congressi s.r.l. e Sangemini Immobiliare s.r.l.), entro il 2020;

- è stato rispettato il dettato di cui all'art. 186-bis, co. 2, lett. a), l.f., in quanto le società proponenti hanno fornito un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura (si veda il riepilogo a pag. 207 della relazione dell'attestatore);
- i tempi di adempimento della proposta, in ottemperanza al dettato dell'art. 161, co. 2, lett. e), l.f., sono stati analiticamente enunciati dalla società proponente (si vedano i prospetti riepilogativi all'interno della relazione ex art. 161, co. 3, l.f.: per SANGEMINI a pag. 99-100; per SAN FRANCESCO a pag. 160-161; per FRUIT a pag. 199-200);

quanto alle verifiche sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione:

- ai sensi dell'art. 180, co. 3, l.f., in mancanza di opposizioni il Tribunale è chiamato a verificare esclusivamente la regolarità della procedura e l'esito della votazione;
- tale verifica implica le seguenti attività: a) controllo sulla regolarità formale della procedura svolta sotto la direzione del Giudice delegato; b) riesame, alla luce di eventuali circostanze sopravvenute nel corso del procedimento, dei requisiti di ammissibilità del concordato; c) verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione del concordato;
- con particolare riguardo alla verifica sulla regolarità della procedura, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., SS.UU., 1521/2013) ha più volte ribadito che tale controllo si realizza facendo applicazione dei medesimi parametri già utilizzati nella precedente fase di ammissione e, dunque, il Tribunale deve verificare: a) che il procedimento si sia svolto nel rispetto delle forme stabilite dal legislatore e, in particolare, che la documentazione prodotta, per completezza e regolarità, abbia effettivamente assolto alla funzione di assicurare ai creditori un'informazione adeguata, consentendo loro di disporre di tutti i dati necessari per esprimere dapprima il proprio consenso (o dissenso) informato e poi le eventuali riserve e opposizioni all'omologazione (v. Cass. 3586/2011; Cass. 21860/2010; Cass. 22927/09); b) che il piano concordatario sia giuridicamente fattibile (non prevedendo, ad esempio, la cessione di beni altrui) nonché effettivamente idoneo ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura concordataria, la quale consiste nel superamento della crisi attraverso il *"riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti"* (v. ancora Cass., SS.UU., 1521/2013);
- dunque, fermo restando che resta affidato esclusivamente ai creditori il giudizio di merito sulla convenienza della proposta (salva l'ipotesi di cui all'art. 180, co. 4, l.f.) e sulla fattibilità economica del piano concordatario, da intendersi come valutazione di ogni aspetto del piano che presenti margini di opinabilità ed implichi possibilità di errore, il Tribunale non deve limitarsi ad esprimere un giudizio di secondo grado sulla completezza e congruità logica dell'attestazione resa dal professionista designato dal debitore ai sensi dell'art. 161, co. 3, l.f., ma è chiamato a verificare che non sussista un'assoluta e manifesta inidoneità della proposta ad assicurare una qualche soddisfazione a tutti i crediti rappresentati entro un termine ragionevole (v., da ultimo: Cass. 11014/2013; Cass. 13083/2013; Cass. 24970/2013);
- nel caso di specie, il Tribunale ha avuto modo di riscontrare sia il regolare svolgimento della procedura, sotto il profilo della completezza ed esaustività della documentazione e della compiuta informazione resa ai creditori, sia la logicità e congruità delle motivazioni che il professionista designato dalle società debitorie ha posto a fondamento della propria attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano concordatario, senza che siano emersi profili di illegittimità (ossia contrasti delle previsioni del piano con disposizioni di legge) né aspetti tali da rendere



- evidente, *prima facie*, l'indoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti concorsuali nel rispetto dei termini di adempimento previsti;
- anche i Commissari giudiziali, nell'esprimere con la propria relazione ex art. 180 l.f. parere favorevole all'omologazione del concordato, hanno specificato che non sussistono motivi ostativi all'omologazione (v. pag. 20 del parere SANGEMINI; pag. 16 del parere SAN FRANCESCO; nonché pag. 3 dell'integrazione depositata dal Commissario giudiziale di FRUIT dott. Leonardo Proietti in data 13.12.2014, in cui si precisa che, anche nell'ipotesi di soccombenza in un'eventuale contenzioso col creditore Banco di Napoli, residuerebbe una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 7,23%);
 - dunque, in definitiva, si può ribadire il giudizio positivo in ordine alla fattibilità giuridica del piano concordatario, stanti la legittimità degli atti di liquidazione in esso contemplati e la sua potenziale idoneità ad assicurare una sia pur minimale soddisfazione di tutti i creditori. In proposito, deve precisarsi che la percentuale di soddisfazione dello 0,1% offerta agli istituti di credito inclusi nella classe 3 della proposta SANGEMINI non può considerarsi irrisoria se valutata unitamente alla soddisfazione integrale dei medesimi creditori nell'ambito della classe 1, il che determina una soddisfazione complessiva del ceto bancario pari a circa l'8%;
 - può ribadirsi il giudizio positivo anche con riguardo alla ragionevolezza dei tempi prospettati per la soddisfazione dei creditori (v., anche su questo punto, Cass. SS.UU., 1521/2013);
 - quanto all'esito della votazione, deve constatarsi l'avvenuto raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177 l.f.: per SANGEMINI è stata raggiunta una maggioranza favorevole complessiva del 66,74% dei crediti ammessi al voto (con una maggioranza favorevole del 100% nella classe 1, dell'80,24% nella classe 2, e del 61,26% nella classe 3); per SAN FRANCESCO una maggioranza favorevole dell'85,23%; per FRUIT una maggioranza favorevole del 100%;
 - per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene che sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo;
 - stante la natura mista del concordato, e considerata la netta prevalenza della quota di attivo da ricavarsi mediante la cessione dell'azienda in esercizio (c.d. "continuità indiretta") rispetto alla parte da realizzarsi attraverso la liquidazione dei crediti e degli *asset* non funzionali alla prosecuzione dell'attività, deve escludersi, conformemente a quanto prospettato dalle società ricorrenti, l'applicabilità dell'art. 182 l.f. nella parte in cui prevede la nomina di un liquidatore giudiziale (v. Cass. 1237/2013); conseguentemente, la corrispondente attività di liquidazione sarà svolta, secondo le modalità previste nella proposta e nel piano concordatario, dall'organo amministrativo (*rectius*: liquidatore) delle società ricorrenti, sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali ai sensi dell'art. 185 l.f., ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle singole società debentrici;
 - il Collegio manda al Giudice delegato di provvedere, su segnalazione dei Commissari giudiziali (i quali provvederanno a depositare un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono giudizi), ad eventuali accantonamenti ex artt. 185, co. 2, e 136, co. 2, l.f., fissando le condizioni e le modalità per lo svincolo delle somme in ipotesi accantonate;

P.Q.M.

visti gli artt. 177, 180, 182 e 186-*bis* l.f.,

OMOLOGA

il concordato preventivo presentato da

- 1) SANGEMINI S.P.A., con sede legale in San Gemini (TR), Via Tiberina n. 1 (P.I. 01226930558), in persona dell'amministratore unico, prof. ing. Roberto Rizzo, autorizzato ex art. 152 l.f. giusta delibera del 30.12.2013 (oggi SANGEMINI S.p.a. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore dott. Stefano Albrizio, nominato con atto del 28.07.2014);
- 2) SOCIETÀ PER AZIONI DELLE ACQUE DI SAN FRANCESCO - GOCCIA BLU, con sede legale in Acquasparta (TR), Loc. San Nicolò n. 89/E (P.I. 00178740551), in persona dell'amministratore unico, prof. ing. Roberto Rizzo, autorizzato ex art. 152 l.f. giusta delibera del 30.12.2013 (oggi



SOCIETÀ PER AZIONI DELLE ACQUE DI SAN FRANCESCO - GOCCIA BLU IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore dott. Stefano Albrizio, nominato con atto del 28.07.2014);

- 3) SANGEMINI FRUIT S.P.A., con sede legale in San Gemini (TR), Via Tiberina n. 1 (P.I. 01223810555), in persona dell'amministratore unico, prof. ing. Roberto Rizzo, autorizzato ex art. 152 l.f. giusta delibera del 30.12.2013 (oggi SANGEMINI FRUIT S.p.a. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore dott. Stefano Albrizio, nominato con atto del 28.07.2014);

DESIGNA

quali membri del comitato dei creditori:

- 1) Per SANGEMINI S.P.A.: Interbanca S.p.a., Morri Cornelli e Haltrade S.p.a.;
- 2) Per SOCIETÀ PER AZIONI DELLE ACQUE DI SAN FRANCESCO - GOCCIA BLU: Nuova Plast S.r.l, Paolo Mecarelli e Claudio Uberti;
- 3) Per SANGEMINI FRUIT S.P.A.: Affaba & Ferrari S.r.l., Umbria Ristoro S.r.l. e Sergio Persico,

e dispone che i Commissari giudiziali comunicino la nomina ai singoli componenti designati, ponendo un termine di 10 giorni per l'accettazione. Qualora taluni dei suddetti creditori non accettassero la nomina, vogliano i Commissari giudiziali informare il Giudice delegato, proponendo, nel contempo, nuovi nominativi di creditori;

DISPONE

le seguenti modalità di esecuzione del concordato:

- 1) il legale rappresentante delle società proponenti provvederà, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, a depositare in Cancelleria l'elenco definitivo dei creditori sulla base delle risultanze della procedura, dandone immediata comunicazione agli stessi a mezzo p.e.c. ovvero, qualora essi non abbiano comunicato il proprio indirizzo p.e.c. nei termini di cui all'art. 171 l.f., mediante deposito in cancelleria;
- 2) I Commissari giudiziali provvederanno, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, a depositare un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono giudizi;
- 3) il legale rappresentante delle società proponenti provvederà, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale, a predisporre e far approvare dai rispettivi Comitati dei creditori un programma che individui (in relazione ai beni che esulano dalla cessione a Sangemini Acque S.p.a. in quanto non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa) le modalità di liquidazione dei beni e di riscossione dei crediti secondo quanto previsto dagli artt. 105 e ss. l.f., sulla base dei valori determinati dagli stimatori nominati in corso di procedura, tramite procedure competitive che assicurino, con adeguate forme di pubblicità, la massima partecipazione degli interessati;
- 4) per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che non rientrino fra quelli di cui all'art. 182, co. 4, l.f. e in particolare per le transazioni, il legale rappresentante delle società proponenti, previa acquisizione del parere dei competenti Commissari Giudiziali (i quali dovranno valutare, ai sensi dell'art. 185 l.f., che l'atto non rechi pregiudizio ai creditori), dovrà munirsi dell'autorizzazione del competente Comitato dei creditori, al quale dovrà essere inoltrato anche il suddetto parere, notiziando all'esito il Giudice Delegato; in caso di inerzia o impossibilità di costituzione o di funzionamento del Comitato, egli dovrà munirsi dell'autorizzazione del Giudice Delegato; l'eventuale pattuizione anticipata dei compensi spettanti ai difensori per l'espletamento delle attività stragiudiziali o giudiziali di liquidazione dovrà essere sottoposta, previo parere del commissario giudiziale, all'autorizzazione del competente Comitato dei creditori;
- 5) le somme oggetto del deposito giuridario già in essere rimarranno depositate sul conto corrente già intestato alla procedura, e potranno essere svincolate, su mandato del Giudice delegato, solo in caso di riparto di tali somme per spese di procedura;
- 6) le somme ricavate dalla liquidazione (ivi incluse quelle relative ai crediti già incassati in corso di procedura) dovranno essere depositate dal legale rappresentante delle società proponenti su tre



distinti conti correnti bancari intestati alla procedura (ciascuno in relazione alla massa attiva delle singole società proponenti) e vincolati alla firma del Giudice Delegato, presso un istituto scelto dallo stesso legale rappresentante. Per le spese necessarie e per i pagamenti, il legale rappresentante delle società proponenti potrà effettuare i prelievi da tale conto corrente bancario, previa autorizzazione del Giudice Delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa);

- 7) il legale rappresentante delle società proponenti provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, tenendo separate le rispettive masse attive e passive, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano concordatario approvato dai creditori e rispettando l'ordine della causa di prelazione, tenuto conto delle spese di procedura ancora da sostenere e sentito il parere dei Commissari Giudiziali e dei Comitati dei creditori, notiziandone, nel contempo, il Giudice Delegato; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegno circolare o bonifico bancario, con successivo immediato invio di distinta dei versamenti eseguiti sia al Commissario Giudiziale che al Giudice Delegato;
- 8) con cadenza semestrale, a far tempo dalla pubblicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle società debtrici presenterà ai Comitati dei creditori e ai Commissari giudiziali tre distinti rapporti riepilogativi delle attività svolte in relazione a ciascuna società, accompagnato dalla relativa situazione contabile, economica e finanziaria di periodo aggiornata a non oltre 30 giorni prima (da intendersi comprensiva delle rettifiche richieste per la compilazione del bilancio di esercizio), nella quale dovrà essere indicato e giustificato ogni significativo scostamento tra gli effettivi risultati di periodo e quelli prefigurati nel piano concordatario; copia del rapporto, unitamente ad eventuali osservazioni del Comitato dei creditori e al parere del Commissario Giudiziale, andrà trasmessa al Giudice delegato e inviata a mezzo p.e.c. a tutti i creditori (in caso di mancata indicazione di indirizzo di p.e.c., la comunicazione avverrà mediante deposito di copia cartacea in cancelleria);
- 9) i Commissari Giudiziali sorveglieranno, ai sensi dell'art. 185 L. Fall., l'adempimento del concordato e l'operato del legale rappresentante delle società proponenti, riferendo immediatamente al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- 10) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il legale rappresentante delle società debtrici depositerà in cancelleria una relazione riepilogativa attestante l'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari, conformemente al piano, dandone comunicazione ai Commissari giudiziali, che ne inoltrerà immediatamente copia ai creditori a mezzo p.e.c.;

AUTORIZZA

il Giudice delegato ad emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato al P.M. in sede, alle società debtrici e ai Commissari giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori;

DICHIARA

il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 26/01/2015

Il Giudice relatore
(dott. Alessandro Nastri)

Il Presidente
(dott. Girolamo Lanzellotto)

